



Comune di Cura Carpignano

Provincia di Pavia

Codice Ente 11197

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: 5	OGGETTO: <i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone unico</i>
Data: 12-03-2021	

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, il Consiglio Comunale, regolarmente convocato nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione, si è riunito in **VIDEOCONFERENZA** utilizzando l'applicazione GoTo Meeting ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e delle disposizioni organizzative di cui al Decreto Sindacale n. 7 del 17.11.2020.

Su numero 13 componenti risultano

	Presenti / Assenti		Presenti / Assenti
<i>Dolcini Paolo</i>	Presente	<i>Bagini Bruno</i>	Presente
<i>Necchi Davide</i>	Presente	<i>Borsacchi Manuela</i>	Presente
<i>Tronconi Gian Luca</i>	Presente	<i>Suardi Flavio</i>	Assente
<i>Molaschi Gloria Giovanna Luigia</i>	Presente	<i>Rossi Gianluca Ermanno</i>	Presente
<i>Chiapparelli Marco</i>	Presente	<i>Casartelli Marco</i>	Presente
<i>Sacchi Ylenia</i>	Presente	<i>Giaconia Salvatore</i>	Presente
<i>Lizzadro Massimo</i>	Presente		
		TOTALE	12 / 1

L'identità dei presenti è stata debitamente accertata dall'immagine video.

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO COMUNALE Dr. Elena Vercesi** anch'essa connessa da remoto.

Il Presidente **Paolo Dolcini** nella sua qualità di **Sindaco** dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta **Pubblica** ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone unico

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra, per sintesi, il Regolamento l'Assessore Chiapparelli;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 819, il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

CONSIDERATO che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari sopra indicato, esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico;

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico, come indicato al comma 821;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva, tenendo presente che per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

RILEVATO che al fine di determinare il canone dovuto occorre tenere presente i seguenti elementi:

durata, superficie espressa in metri quadrati, tipologia e alle finalità, zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione;

ATTESO che, per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

CONSIDERATO che il Canone unico è dovuto, altresì, per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, per il quale il Comune ha rilasciato la licenza di esercizio e per quelli per cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede nel Comune;

EVIDENZIATO che il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio pubblicitario è obbligato in solido al pagamento;

PRESO ATTO che non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;

RILEVATO che la norma istitutiva del canone unico ha stabilito una tariffa standard annua ed una tariffa standard, articolata in base alla classificazione demografica del Comune;

DATO ATTO che il Comune di Cura Carpignano, si trova nella classe "fino a 10.000 abitanti";

VISTA la particolare applicazione del Canone unico per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali l'ammontare del Canone non può essere inferiore ad euro 800,00;

CONSIDERATE le riduzioni di cui all'art. 1, comma 832, della Legge n. 160/2019;

VISTE le esenzioni previste all'art. 1, comma 833, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016, nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

RILEVATO che, ai sensi del comma 836, viene soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni a decorrere dal 1° dicembre 2021;

RITENUTO di voler comunque mantenere il servizio di cui al punto precedente;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

CONSIDERATO:

- che l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento al 31 gennaio 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;
- l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 disposto con D.M. del 13 gennaio 2021;
- che si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19-02-2021 di approvazione della bozza di regolamento ai sensi dell'art. 95 dello Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, a seguito di aggiornamento normativo intervento successivamente alla deliberazione di Giunta su richiamata, si è proceduto ad adeguare gli artt. 23 comma 2, 48 comma 8 e 49 comma 2 del regolamento come di seguito riportati:

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I del Codice della strada previsto dal D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 così come modificato dal D.L.vo 10 settembre 1993 n. 360 ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal Titolo II capo I, paragrafo 3 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e s.m.i.. In allegato si evidenziano gli impianti esistenti sul territorio comunale.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del

numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 49 - Passi carrabili

2. Il canone non è dovuto altresì per i passi carrabili. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b n. 7, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con votazione resa in forma palese, con il seguente risultato:

- presenti n. 12
- votanti n. 9
- astenuti n. 3 astenuti n. 3 (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rossi Gianluca Ermanno, Casartelli Marco e Giaconia Salvatore)
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0

DELIBERA

1. di approvare il «Regolamento per l'applicazione del Canone Unico», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale che si compone di n. 75 articoli;
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella L. 22 dicembre 2020 n. 214.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

- presenti n. 12
- votanti n. 9

- astenuti n. 3 astenuti n. 3 (Consiglieri Comunali Sigg.ri Rossi Gianluca Ermanno, Casartelli Marco e Giaconia Salvatore)
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'applicazione del Canone unico.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. n. 5 del 12-03-2021

Il sottoscritto responsabile di ragioneria, con riferimento all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cura Carpignano, lì 06-03-2021

***IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(F.to Dr. Davide Nappo)***

Il sottoscritto responsabile dell'area finanziaria, con riferimento all'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/00, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cura Carpignano, lì 06-03-2021

***IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
(F.to Dr. Davide Nappo)***



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Paolo Dolcini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire **dal 19-03-2021**

Addì, 19-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Elena Vercesi

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.
Addì, 19-03-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Elena Vercesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' dichiarata immediatamente eseguibile in data 12-03-2021

Diverrà esecutiva il **29-03-2021** ai sensi dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to